

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
514/2015/R/EEL

**MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA:
REVISIONE DEI PREZZI E DELLE COMPONENTI PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO - PCV E RCV**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
29 ottobre 2015

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 670/2014/R/eel del 29 dicembre 2014 (di seguito: deliberazione 670/2014) e finalizzato alla revisione dei prezzi e delle componenti relative alla commercializzazione al dettaglio dell'energia elettrica (PCV, RCV e RCVi).

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 25 novembre 2015**. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati Retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.608/351

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE ED ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE.....	4
2.	ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLE QUANTIFICAZIONI	8
3.	CRITERI DI DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DI PCV E RCV	14
4.	LIVELLI DEL PREZZO PCV E DELLA COMPONENTE RCV E LORO AGGIORNAMENTO	25
5.	MECCANISMI DI COMPENSAZIONE DEI COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE	29

1. INTRODUZIONE ED ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE

- 1.1 Il servizio di maggior tutela è rivolto, ai sensi della normativa vigente, ai clienti domestici e alle piccole imprese¹ connesse in bassa tensione (di seguito: clienti non domestici²). Con riferimento all'anno 2014, rispetto al totale dei clienti appartenenti a tali tipologie, circa il 69% dei punti di prelievo (corrispondente al 46% dei volumi complessivi) risulta servito in maggior tutela. Nel dettaglio, sono serviti in maggior tutela circa il 71% dei clienti domestici (corrispondente al 67% dei volumi) e circa il 57% dei clienti non domestici (pari al 29% dei volumi)³.
- 1.2 Con riferimento alla commercializzazione della vendita al dettaglio per il settore elettrico, il TIV⁴ definisce:
- a) i livelli del prezzo di commercializzazione *PCV* che l'esercente la maggior tutela applica ai clienti rientranti in tale servizio;
 - b) i livelli della componente unitaria *RCV* per la remunerazione degli esercenti la maggior tutela;
 - c) la componente *DISP_{BT}* a restituzione del differenziale tra il prezzo di cui alla precedente lettera a), applicato ai clienti finali, e la componente unitaria riconosciuta agli esercenti di cui alla precedente lettera b).
- 1.3 In relazione alla componente unitaria da riconoscere agli esercenti la maggior tutela è attualmente previsto un riconoscimento differenziato, mediante la componente unitaria *RCV_i*, per gli esercenti la maggior tutela che non operano in regime di separazione societaria rispetto all'impresa distributrice territorialmente competente. Per tali soggetti la remunerazione tiene conto dell'effetto sui costi dello svolgimento congiunto della commercializzazione della vendita e della distribuzione di energia elettrica. Nell'ambito del presente documento per la consultazione viene illustrata la revisione della remunerazione per gli esercenti che operano in regime di separazione societaria. La definizione della componente *RCV_i* avverrà, una volta definita la componente *RCV*, in maniera del tutto analoga all'attuale metodologia.

¹ La legge n. 125/07 definisce piccole imprese i clienti finali interamente connessi in BT, con meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro/anno.

² Nel seguito del presente documento per la consultazione per clienti non domestici devono intendersi i clienti della tipologia BT altri usi, fatto salvo quando diversamente specificato.

³ Si precisa che con riferimento ai clienti non domestici il dato sul mercato libero include anche i clienti non domestici che hanno diritto al servizio di salvaguardia.

⁴ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e successivamente modificato e integrato.

- 1.4 La determinazione delle componenti relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio è condotta in modo tale da non alterare la concorrenza o creare potenziali barriere alla scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e per garantire parità di trattamento tra i clienti aventi le medesime caratteristiche, al fine di trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo relativo all'attività di commercializzazione.
- 1.5 Come conseguenza, il prezzo *PCV* viene commisurato alla remunerazione che dovrebbe ricevere un operatore efficiente attivo nella vendita di energia elettrica nel mercato libero, mentre la componente unitaria *RCV* viene fissata con l'obiettivo di remunerare gli esercenti la maggior tutela rispetto allo svolgimento della loro attività. Queste modalità di determinazione comportano che il livello di ricavo conseguibile dall'applicazione del prezzo *PCV* risulti a oggi tendenzialmente più alto rispetto alla remunerazione garantita all'esercente la maggior tutela, essendo tale prezzo determinato sulla base dei costi dell'operatore sul mercato libero, soggetto che svolge attività aggiuntive rispetto all'esercente la maggior tutela (ad esempio le attività connesse all'acquisizione del cliente). Al fine di garantire una corretta remunerazione per l'esercente la maggior tutela è stato quindi introdotto, attraverso la componente *DISP_{BT}*, il meccanismo di restituzione della differenza tra i ricavi conseguiti dall'applicazione del prezzo *PCV* e la remunerazione riconosciuta mediante la componente *RCV*.
- 1.6 Tale meccanismo è strutturato in modo da non creare distorsioni tra il servizio di maggior tutela e il mercato libero, prevedendo che i beneficiari della restituzione operata mediante la *DISP_{BT}* siano tutti i clienti aventi diritto alla maggior tutela e non solo quelli riforniti nell'ambito di tale servizio. La componente *DISP_{BT}* è quindi applicata ai clienti serviti in maggior tutela, direttamente nell'ambito della fatturazione da parte dell'esercente il servizio, e agli utenti del dispacciamento diversi da Acquirente unico che servono punti di prelievo connessi in bassa tensione relativi a clienti aventi diritto alla maggior tutela ma serviti nel mercato libero. L'applicazione agli utenti del dispacciamento nell'ambito del mercato libero è fatta per permettere che la restituzione possa andare a beneficio dei clienti finali da loro serviti.
- 1.7 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 670/2014 con la finalità di rivedere:
- le modalità per la determinazione del prezzo *PCV*, aggiornando i dati relativi ai costi sostenuti da un venditore efficiente del mercato libero⁵;
 - i costi riconosciuti agli esercenti la maggior tutela a mezzo delle componenti unitarie *RCV* e *RCV_i*, anche al fine di tenere conto delle principali determinanti che incidono sui costi operativi e che comportano una

⁵ I prezzi *PCV* sono stati determinati con la deliberazione 29 dicembre 2007, 349/07. Successivamente sono stati aggiornati unicamente i prezzi *PCV* applicati ai clienti non domestici, per tenere conto di variazioni principalmente connesse alla morosità di tali clienti.

potenziale differenziazione dei medesimi, principalmente legata alla diversa dimensione aziendale e quindi, allo sfruttamento o meno di economie di scala.

- 1.8 Gli obiettivi sintetizzati al punto 1.4 e le finalità del procedimento indicate al punto 1.7 assumono particolare rilevanza anche in ragione del processo di riforma in corso delle attuali tutele di prezzo e ne costituiscono un primo tassello. In merito, si ricorda infatti che, con il Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A, è stata individuata la linea strategica “Più concorrenza nei mercati *retail*, anche grazie a una domanda più consapevole e attiva”, all’interno della quale trova collocazione l’obiettivo strategico *OS10 – Aumento della concorrenza nel mercato*. A tal fine, la deliberazione 4 giugno 2015, 271/2015/R/com ha dato avvio a un procedimento per la definizione di un percorso di riforma dei meccanismi di tutela di prezzo dei clienti domestici e non domestici dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, prevedendo primi interventi rivolti ai clienti non domestici del settore elettrico. Successivamente, anche sulla base degli esiti della riforma intrapresa per tale segmento di clientela, è prevista l’estensione della riforma ai clienti domestici di entrambi i settori e ai condomini uso domestico del settore del gas naturale.
- 1.9 In particolare con il DCO 421/2015⁶, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alla definizione del processo di riforma delle attuali tutele di prezzo, che, come detto, in sede di prima applicazione riguarderebbe la fornitura di energia elettrica ai clienti BT altri usi (con l’eventuale esclusione di quelli di piccolissima taglia con potenza impegnata fino a 1,5 kW) e ha delineato alcune opzioni di intervento, volte a favorire il graduale assorbimento degli esistenti contratti di fornitura nell’ambito degli attuali sistemi di tutela di prezzo, oltre ad alcune misure complementari per lo stimolo alla stipula di contratti sul libero mercato da parte dei clienti finali.
- 1.10 Per quanto rilevante ai fini del presente documento per la consultazione, il DCO 421/2015:
- a) prospetta la futura evoluzione del servizio di maggior tutela che, a tendere, assumerà solo un ruolo di servizio di ultima istanza;
 - b) prevede la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela/ultima istanza compreso il prezzo *PCV*;
 - c) illustra opzioni di intervento che introducono il servizio di *Tutela SIMILE* erogato da venditori qualificati del mercato libero; in dettaglio il DCO 421/2015 descrive diverse possibili configurazioni di tale servizio, a seconda delle opzioni considerate, ma in ciascuna di esse è prevista l’applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior

⁶ Documento per la consultazione 6 agosto 2015, 421/2015/R/eel.

tutela/ultima istanza, modificate in base alla precedente lettera b), con la sola eccezione del prezzo per la commercializzazione dell'energia elettrica, il cui livello sarebbe scontato rispetto al livello del prezzo *PCV* in vigore al momento delle procedure di selezione dei venditori qualificati.

- 1.11 Il processo di riforma delle tutele di prezzo e gli aspetti sintetizzati al punto 1.10 avranno impatto anche sulle modalità di determinazione delle componenti di commercializzazione al dettaglio. Infatti, man mano che il servizio di maggior tutela evolverà, configurandosi sempre più come servizio di ultima istanza, occorrerà considerare come esso verrà utilizzato da un numero sempre più limitato di clienti la cui permanenza nel servizio sarà di carattere transitorio e/o la cui potenziale affidabilità in termini creditizi risulterà inferiore rispetto a quella attuale. Ciò comporterà che i valori unitari del costo di commercializzazione per cliente aumenteranno rispetto a quelli attuali, allontanandosi dalle condizioni di prezzo a cui i clienti hanno normalmente accesso approvvigionandosi sul mercato e diventando quindi potenzialmente superiori al prezzo *PCV*.
- 1.12 La revisione delle modalità per la determinazione dei prezzi e delle componenti unitarie relative alla commercializzazione *PCV* e *RCV* dovrà quindi tenere conto del suddetto processo di riforma. Quanto prospettato nel presente documento per la consultazione deve essere inteso come il primo passaggio di modifica delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela in un'ottica evolutiva verso il servizio di ultima istanza e dell'eventuale introduzione della *Tutela SIMILE*. I livelli qui definiti potrebbero pertanto essere ulteriormente rivisti nell'ambito del procedimento di riforma delle tutele di prezzo.
- 1.13 Ai fini della revisione dei prezzi e delle componenti unitarie relative alla commercializzazione *PCV* e *RCV*, il presente documento per la consultazione è così strutturato:
 - a) il capitolo 2 illustra gli elementi rilevanti ai fini delle quantificazioni;
 - b) il capitolo 3 definisce i criteri adottati per la definizione e la quantificazione del prezzo *PCV* e delle componenti *RCV* a remunerazione degli esercenti la maggior tutela;
 - c) il capitolo 4 illustra gli orientamenti dell'Autorità in tema di livelli e loro aggiornamento;
 - d) il capitolo 5 prospetta specifici ulteriori meccanismi per la remunerazione degli esercenti la maggior tutela.

2. ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLE QUANTIFICAZIONI

RICHIESTA DATI

- 2.1 Nell'ambito del procedimento sono stati analizzati i costi di un gruppo di venditori del mercato libero e i costi degli esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria in ambiti in cui alla rete dell'impresa distributrice sono connessi più di 100.000 clienti finali, in regola con gli adempimenti previsti dalla deliberazione 18 gennaio 2007, n.11/07 (di seguito: campione). In particolare, con comunicazioni del 17 aprile 2015, prot. Autorità 12573 e 12583 (rispettivamente per il mercato libero e per la maggior tutela), è stata loro trasmessa una richiesta dati al fine di acquisire elementi ed informazioni utili per la determinazione delle componenti in questione (di seguito: richiesta dati). Ai sensi della richiesta dati le informazioni rilevanti sarebbero dovute pervenire entro l'8 giugno 2015. Successivamente, con comunicazione 25 maggio 2015, prot. Autorità 16478, è stato fornito un chiarimento ai soli esercenti la maggior tutela del campione circa la compilazione della loro richiesta dati e il termine per la messa a disposizione delle informazioni è stato prorogato al 30 giugno 2016.
- 2.2 Le informazioni sono state rese disponibili, in maniera completa da parte della maggior parte degli operatori, nel corso del mese di luglio 2015. Rispetto ai destinatari della richiesta dati un venditore del mercato libero non ha provveduto a inviare le informazioni richieste. Sono state quindi analizzate le informazioni trasmesse dal campione di esercenti la maggior tutela (10 operatori) e di venditori del mercato libero. In questo caso si tratta di 12 società operanti a livello nazionale.
- 2.3 In particolare, è stato chiesto al campione di fornire:
- a) alcune grandezze quantitative relative ai clienti finali serviti;
 - b) dati economici e patrimoniali dell'anno 2013, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all'Autorità in ottemperanza agli obblighi di cui alla deliberazione 11/07, e i dati di pre-consuntivo relativi all'anno 2014;
 - c) informazioni relative alla morosità, nello specifico i dati necessari alla valutazione del mancato incasso delle fatture emesse ai clienti finali ed un documento recante le procedure di gestione e di recupero del credito messe in atto in relazione agli importi non incassati;
 - d) informazioni circa i clienti serviti e i costi sostenuti per servirli, ritenute utili per la definizione del costo riconosciuto.
- 2.4 La seguente tabella 1 riporta alcune indicazioni circa la rappresentatività del campione di operatori selezionato distinguendo, altresì, il mercato di

appartenenza⁷. Si evince come, con riferimento all'anno 2014, i venditori del mercato libero appartenenti al campione rappresentino circa l'82% dei POD e il 65% dei volumi relativi ai clienti domestici e clienti non domestici presenti in Italia e serviti nel mercato libero; il campione degli esercenti la maggior tutela rappresenta circa il 98% sia in termini dei punti serviti che di volumi erogati in tale servizio. Si segnala tuttavia che rispetto a singoli aspetti della raccolta dati, nell'analisi delle risposte è stato talora necessario escludere alcuni operatori, per motivi connessi alla mancata/incompleta messa a disposizione di singoli dati o alla loro manifesta erroneità.

Tabella 1: Rappresentatività del campione per i punti BT

	CAMPIONE	TOTALE ITALIA
POD SERVITI (MLN)		
Mercato libero	9,4	11,5
Maggior tutela	24,6	25,1
VOLUMI (GWh)		
Mercato libero	44.165	67.960
Maggior tutela	57.620	58.774

ANALISI DELLE COMPONENTI DI COSTO

2.5 Gli elementi analizzati nell'ambito dei costi di commercializzazione riguardano:

- a) con riferimento ai costi operativi:
 - il tasso di mancato incasso delle fatture, trascorsi 24 mesi dalla loro emissione (di seguito: *unpaid ratio*), al fine di quantificare gli oneri per morosità;
 - le principali voci dei dati di *unbundling* relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio dell'energia elettrica, distintamente per il mercato libero e per il servizio di maggior tutela ai fini della quantificazione dei costi operativi diversi dagli oneri per morosità;
- b) altri dati, finalizzati alla quantificazione del capitale investito netto e della sua remunerazione.

Morosità

2.6 Con riferimento all'*unpaid ratio*, i dati richiesti agli operatori hanno avuto ad oggetto gli importi fatturati nel periodo maggio 2012-aprile 2013 e i relativi

⁷ I dati sono frutto di elaborazioni di informazioni trasmesse dagli operatori. Tali informazioni non sono ancora definitive.

importi incassati nel periodo maggio 2014-aprile 2015, con distinzione per tipologia di cliente (domestici e BT altri usi) e per regione.

- 2.7 Nell'ambito della richiesta dati, inoltre, sono state raccolte indicazioni differenziate circa l'*unpaid ratio* tra clienti cessati – intesi come clienti per i quali alla data di rilevazione dell'incasso il rapporto contrattuale risulta non più in essere⁸ - e clienti non cessati. Tale differenziazione ha la finalità di approfondire le determinanti dell'*unpaid ratio* riconducibili a fattori non direttamente sotto il controllo del venditore. Nei casi di cessazione del rapporto contrattuale si ritiene infatti che il fenomeno della morosità possa essere più rilevante e che il venditore, sia esso del mercato libero che del servizio di maggior tutela, abbia a disposizione strumenti più limitati per il recupero del credito (non potendo ad esempio ricorrere alla sospensione della fornitura del punto di prelievo cessato).
- 2.8 La seguente tabella 2 indica i livelli di *unpaid ratio* rilevati con riferimento all'intero campione. I dati sono distinti per tipologia di clientela e dettagliati con riferimento al servizio di maggior tutela e al mercato libero.

Tabella 2. Unpaid ratio a 24 mesi dei clienti aventi diritto alla maggior tutela (%)


	MERCATO LIBERO	MAGGIOR TUTELA	TOTALE
DOMESTICI	4,46%	0,91%	1,76%
NON DOMESTICI	4,40%	2,42%	3,50%
TOTALE	4,41%	1,49%	2,65%

- 2.9 L'*unpaid ratio* dei clienti serviti nel mercato libero è più alto rispetto a quello del servizio di maggior tutela, soprattutto con riferimento ai clienti domestici. Rispetto alle diverse tipologie, infatti, mentre a livello complessivo l'*unpaid ratio* dei clienti non domestici risulta circa il doppio di quello dei clienti domestici (3,50% e 1,76% rispettivamente), nel mercato libero i livelli di *unpaid ratio* per le due tipologie sono molto vicini (4,40% e 4,46% rispettivamente) mostrando addirittura un livello leggermente più elevato per i clienti domestici.
- 2.10 Il seguente grafico 1 mostra l'andamento regionale dell'*unpaid ratio* riferito ai clienti serviti in maggior tutela e ai clienti del mercato libero. Come già rilevato in passato per il servizio di maggior tutela, si riscontrano livelli medi regionali piuttosto elevati in alcune zone, che risultano confermati, in termini di andamento complessivo, anche nel mercato libero. Si osserva infatti una potenziale differenziazione territoriale dal momento che le regioni del Centro

⁸ Ad esempio per *switching*, voltura o disattivazione del punto.

Nord⁹ si attestano, ad esclusione della Valle D'Aosta, su livelli mediamente inferiori a quelli del Centro Sud.

Grafico 1. Unpaid ratio regionale - anno 2015



2.11 Rispetto alla distinzione tra clienti cessati e non cessati, i dati dichiarati dagli operatori mostrano come il livello di *unpaid ratio* risulti molto più elevato per i primi. In particolare con riferimento agli esercenti che hanno fornito il dato¹⁰:

- a) nel mercato libero, l'*unpaid ratio* dei clienti cessati risulta mediamente superiore a quello dei clienti non cessati di circa 14 volte per quanto riguarda i clienti domestici e di circa 7 volte per quanto riguarda i clienti non domestici; inoltre per gli operatori che hanno fornito queste informazioni, il peso del fatturato dei clienti cessati sul totale risulta essere pari a circa il 36% per i domestici e a circa il 41% per i non domestici;

⁹ Si fa riferimento all'attuale definizione delle zone territoriali come previste dal TIV per cui:

- la zona Centro Nord comprende le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna;
- la zona Centro Sud comprende le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

¹⁰ Si segnala né Enel Energia né Enel Servizio Elettrico hanno fornito tale distinzione.

- b) nel servizio di maggior tutela, l'*unpaid ratio* dei clienti cessati risulta mediamente superiore a quello dei clienti non cessati di circa 14 volte per quanto riguarda i clienti domestici e di circa 11 volte per quanto riguarda i clienti non domestici; in questo caso, per gli operatori che hanno fornito queste informazioni, il peso del fatturato dei clienti cessati sul totale risulta essere pari a circa il 23% per i domestici e a circa il 32% per i non domestici.

2.12 Il peso del fatturato dei clienti cessati dipende in primo luogo dal livello dei consumi di tali clienti e riguarda, come già sopra evidenziato, non solo i clienti che hanno cambiato fornitore, ma anche, ad esempio, chiusure contrattuali riconducibili a disattivazioni, volture, risoluzione del contratto da parte del venditore.

Altri costi operativi

2.13 Ai fini della determinazione dei costi operativi diversi dalla morosità, sono stati presi a riferimento:

- i valori relativi all'anno 2013, a disposizione dell'Autorità in virtù degli obblighi informativi in capo al campione ai sensi della deliberazione 11/07, relativi all'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica, per il campione dei venditori del mercato libero;
- i valori relativi all'anno 2013 a disposizione dell'Autorità in virtù degli obblighi informativi in capo al campione ai sensi della deliberazione 11/07, relativi all'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, comparto clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela, per il campione degli esercenti il servizio di maggior tutela;
- le rettifiche alle voci dei conti annuali separati anno 2013, comunicate ai sensi della disciplina *unbundling*, principalmente per tenere conto delle partite di natura straordinaria che non devono concorrere alla determinazione del costo riconosciuto indicate dai singoli operatori del campione;
- i dati dell'anno 2014, a disposizione dell'Autorità in virtù degli obblighi informativi in capo al campione ai sensi della deliberazione 22 maggio 2014, 231/2014/R/com.

2.14 In particolare, i dati di *unbundling* relativi all'anno 2013 prevedono le seguenti attività di interesse ai fini del presente documento:

- a) attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero;
- b) attività di vendita di energia elettrica ai clienti tutelati, articolata nei comparti:
 - clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela di cui alla deliberazione n. 156/07;

- clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 156/07.
- 2.15 Rispetto a tali dati, le informazioni relative all'anno 2014 rivestono una particolare importanza in quanto con la deliberazione 231/2014/R/com è stata prevista una revisione delle attività e dei comparti. In particolare, sono state previste le seguenti attività:
- a) attività di vendita di energia elettrica ai clienti liberi trica, articolata nei comparti:
 - vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici;
 - vendita di energia elettrica agli altri clienti finali;
 - b) attività di vendita ai clienti finali in maggior tutela, articolata nei comparti:
 - vendita di energia elettrica ai clienti domestici;
 - vendita di energia elettrica agli altri clienti finali.
- 2.16 La separazione delle attività e dei comparti sopra indicata mira a consentire una più puntuale rilevazione delle grandezze rilevanti relative al mercato libero e al servizio di maggior tutela e, all'interno di detta distinzione, alle singole tipologie di clienti finali, con particolare riferimento ai clienti domestici.
- 2.17 Dall'analisi dei dati relativi ai singoli operatori sono emersi gli aspetti caratterizzanti di seguito sintetizzati.
- 2.18 Con riferimento al mercato libero l'analisi non ha fatto emergere in linea generale, con riferimento alle dimensioni rappresentate nel campione, indicazioni univoche circa un diverso livello di costo unitario sostenuto in relazione al numero di clienti (intesi come POD) serviti. Relativamente al peso dei costi operativi, rimane rilevante la quota dei costi indiretti, che risultano mediamente pari a 40% circa del totale dei costi operativi in entrambi gli anni 2013 e 2014. Tra le voci di costo, i costi di acquisizione e *marketing*¹¹ pesano circa il 15% sul totale nel 2013 e hanno un andamento crescente nel 2014, arrivando a pesare circa il 23% sul totale. Da evidenziare infine come il campione dei venditori nel mercato libero stimi una crescita del numero dei clienti finali serviti mediamente del 10% annuo nei prossimi 2 anni.
- 2.19 Con riferimento al servizio di maggior tutela, dall'analisi emerge una rilevante differenza – dell'ordine del 100% - tra il costo unitario dell'operatore di maggiori dimensioni e quello degli altri operatori del campione. Tale differenziazione si conferma per entrambi gli anni oggetto di analisi e sembra essere ascrivibile alla diversa dimensione degli operatori in questione. Tale differenza sembra indicare la presenza di economie di scala presumibilmente connesse all'ottimizzazione sia dei costi fissi che della gestione dei processi. Nel

¹¹ In particolare, sono state considerate le spese pubblicitarie, di rappresentanza e *marketing* e le spese commerciali diverse e di acquisizione della clientela.

seguito del presente documento per la consultazione si farà riferimento a tale circostanza come *effetto dimensione*.

- 2.20 Relativamente al peso dei costi operativi, si rileva come la quota dei costi indiretti risulti comunque rilevante sebbene più bassa rispetto al campione del mercato libero (tale quota risulta mediamente pari a circa il 17% e poco meno del 13% del totale dei costi operativi rispettivamente per gli anni 2013 e 2014). Infine, si evidenzia che il campione degli esercenti la maggior tutela stima una diminuzione del numero dei clienti finali serviti di circa l'8% nel prossimo anno.

Capitale investito netto

- 2.21 In generale si osserva come, se confrontata con i servizi di rete, l'attività di vendita, sia essa di mercato libero o di maggior tutela, risulti caratterizzata da una preponderante rilevanza, nell'ambito del Capitale Investito Netto (CIN), del capitale circolante netto (CCN).
- 2.22 Relativamente alla voci diverse dai crediti e dai debiti commerciali, è stata condotta un'analisi dei dati *unbundling* degli operatori del campione, considerando le altre voci del CIN. A tale riguardo, è possibile evidenziare come:
- la voce delle immobilizzazioni immateriali, che comprende le immobilizzazioni relative ai sistemi informatici, risulta rilevante per tutti gli operatori del campione e in crescita tra gli anni 2013 e 2014; ciò è determinato soprattutto dall'incremento di tale voce per alcune specifiche società del campione;
 - la differenza tra le passività e le attività (al netto delle voci incluse nel computo del CCN) del campione risulta negativa in entrambi i mercati.

3. CRITERI DI DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DI PCV E RCV

- 3.1 La trattazione nel presente capitolo viene condotta distintamente per il prezzo *PCV*, facendo riferimento al campione dei venditori del mercato libero, e per la componente unitaria *RCV*, facendo invece riferimento al campione degli esercenti la maggior tutela. Inoltre, per ciascuna delle suddette componenti la descrizione delle modalità di riconoscimento viene effettuata considerando separatamente:
- a) i costi operativi, con separata indicazione degli oneri per morosità;
 - b) il capitale investito netto e la sua remunerazione, con distinguo circa le modalità di riconoscimento delle partite relative alle imposte.

IL PREZZO PCV

Costi operativi: oneri per morosità

- 3.2 In analogia con la metodologia di riconoscimento attualmente utilizzata per gli esercenti la maggior tutela e per il settore del gas naturale, gli oneri per morosità da includere nel prezzo *PCV* sono definiti in funzione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto e determinato a partire dai valori complessivi rilevati presso il campione dei venditori del mercato libero sopra illustrati (punto 2.8).
- 3.3 In particolare, l’Autorità è indotta a ritenere che i comportamenti messi in atto dagli operatori in fatto di gestione del credito possano essere ulteriormente efficientati rispetto a quanto osservato. Tali efficientamenti possono derivare da una migliore gestione di tutte le attività inerenti all’acquisizione, alla gestione e alla fatturazione del cliente finale, oltre che da specifici interventi relativi alle attività di gestione e recupero del credito. In generale, infatti, si ritiene che un monitoraggio continuo dei clienti serviti, sia nella fase pre-contrattuale/di acquisizione dei clienti, che nella fase di gestione dei medesimi (anche ad esempio attraverso la valutazione del loro grado di soddisfazione) possa avere un impatto positivo anche in termini di riduzione del livello della morosità. Nello stimare la misura di tale possibilità di efficientamento, viene comunque tenuto in considerazione il fatto che, come già ricordato, le azioni di recupero del credito che possono essere intraprese risultano differenti nei casi dei clienti cessati.
- 3.4 Il livello di *unpaid ratio* da utilizzare ai fini della quantificazione del prezzo *PCV* è stato determinato procedendo mediante un’analisi per regione, per tipologia di clienti finali e distintamente per i clienti cessati e non. In particolare, è stato determinato un livello di *unpaid ratio* da riconoscere per ciascuna regione e successivamente si è proceduto a calcolare, a partire dai suddetti dati regionali, un valore medio ponderato nazionale o, secondo l’ipotesi alternativa illustrata nella tabella 3, un valore medio riferito alle zone geografiche di cui al TIV. In dettaglio, per ogni regione sono stati esclusi gli operatori che mostrano livelli dichiarati di *unpaid ratio* particolarmente bassi (livelli inferiori allo 0,5%), in quanto tali livelli sono ritenuti difficili da perseguire in situazioni medie di mercato. Per analoghi motivi prudenziali è stato escluso dal calcolo anche un operatore che presentava per quasi tutte le regioni tassi particolarmente elevati. Inoltre, per ciascuna tipologia di clienti (domestici e non) e per ciascuna regione:
- per quanto riguarda i clienti non cessati, si è proceduto ad assegnare all’operatore con il livello di *unpaid ratio* più alto una percentuale di mancato incasso determinato a partire dai livelli riscontrati presso gli altri venditori operanti nella medesima regione;
 - per quanto riguarda i clienti cessati, per gli operatori con livelli dichiarati di *unpaid ratio* particolarmente elevati (maggiori del 20%), è stato assunto un livello ritenuto efficiente pari alla media ponderata dei livelli di *unpaid ratio*

rilevati, per il totale dei clienti domestici e non domestici, presso gli altri venditori operanti nella medesima regione.

- 3.5 Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la differenziazione del fenomeno della morosità a livello territoriale. Sul tema si evidenzia come:
- in ragione della suddetta differenziazione e del diverso impatto che la stessa può avere sul livello dei costi riconosciuti per gli esercenti la maggior tutela, la componente unitaria *RCV* risulta già attualmente differenziata tra Centro Nord e Centro Sud;
 - la definizione di un riconoscimento degli oneri per morosità indifferenziato a livello nazionale e, quindi, di un prezzo *PCV* unico, può comportare, dal punto di vista dei clienti finali una potenziale non corretta attribuzione di costo, con conseguente effetto di sussidiazione tra zone con livelli di morosità differenti. Ciò può comportare a sua volta barriere nello sviluppo della concorrenza nelle zone con livelli di morosità superiori a quelli medi nazionali, mentre nelle altre zone, con livelli di morosità inferiori, il prezzo *PCV* darebbe segnali non del tutto giustificati dai costi sottostanti;
 - la previsione di un prezzo *PCV* unico deve essere valutata considerando altresì i potenziali impatti nell'ambito del processo di riforma delle attuali tutele di prezzo e nel disegno della *Tutela SIMILE*. Come già evidenziato nel DCO 421/2015, infatti, l'ipotesi di unicità del prezzo *PCV* potrebbe disincentivare la partecipazione dei venditori alle procedure per l'erogazione del servizio di *Tutela SIMILE* nelle aree in cui i costi attesi siano superiori al prezzo applicabile in esito alla procedura.
- 3.6 In generale, quindi, potrebbe essere opportuno valutare l'implementazione di modalità di determinazione della componente *PCV* in grado di trasmettere il corretto segnale di prezzo, anche regionale, connesso all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio.
- 3.7 Sul tema, tuttavia, si segnala altresì che nell'ambito delle risposte al DCO 421/2015 non è emersa una posizione unanime circa la possibilità di effettuare una differenziazione geografica. In particolare, alcuni operatori si sono dichiarati favorevoli ad una differenziazione territoriale, riconoscendo il diverso impatto territoriale della morosità, altri invece hanno manifestato contrarietà a tale eventuale differenziazione, anche in ragione di esigenze di semplificazione. Sul medesimo tema, la maggior parte delle associazioni dei consumatori intervenute alla consultazione ha espresso contrarietà a forme di differenziazione territoriale del prezzo.
- 3.8 La tabella 3 mostra, per ogni tipologia di clienti finali, il livello medio nazionale di *unpaid ratio* riferito al mercato libero corretto per miglioramenti di efficienza attesi oltre che il livello di *unpaid ratio* differenziato tra la zona Centro Nord e la zona Centro Sud. Ai fini della determinazione dell'ammontare relativo agli oneri della morosità, si è proceduto ad applicare le percentuali in tabella alla stima del

fatturato medio totale dei venditori del mercato libero¹². A valle di tale operazione è stato determinato il riconoscimento per tipologia di clienti che conseguirebbe per ciascuna ipotesi, anch'esso riportato in tabella. In particolare, tale dato, così come quelli di seguito riportati circa le altre componenti di costo che concorrono alla determinazione del prezzo *PCV*, è definito sulla base del numero atteso di clienti serviti nel mercato libero nell'anno 2016, così come indicato dagli operatori medesimi nell'ambito della richiesta dati. I valori vengono evidenziati al fine permettere una migliore valutazione dei potenziali impatti sopra descritti (punto 3.5) connessi alla scelta di mantenere un prezzo *PCV* unico a livello nazionale ovvero a procedere a una sua differenziazione.

Tabella 3. Unpaid ratio e riconoscimento morosità nazionale per zone geografiche

	Unpaid ratio (%)	€/cliente/anno
MEDIO NAZIONALE		
DOMESTICI	2,70%	10,62
NON DOMESTICI	3,09%	58,84
TOTALE	2,98%	22,42
CENTRO NORD		
DOMESTICI	2,00%	7,82
NON DOMESTICI	2,25%	50,86
CENTRO SUD		
DOMESTICI	3,64%	14,95
NON DOMESTICI	4,63%	72,64

- Q1. Si condivide la metodologia utilizzata e il livello di unpaid ratio definito a copertura degli oneri per morosità?*
- Q2. Alla luce degli ulteriori elementi riportati nella tabella 3, si ritiene percorribile l'ipotesi di differenziare territorialmente il riconoscimento della morosità?*
- Q3. Quali criticità si rilevano dal punto di vista dei venditori e dei clienti finali rispetto a tale proposta?*

¹² La suddetta stima è stata effettuata a partire dai dati di consumo rilevabili per le diverse tipologie di clienti finali considerate in base ai dati a disposizione dell'Autorità nel periodo di riferimento del fatturato oggetto della richiesta dati, tenendo conto della variazione di prezzo intervenuta successivamente al periodo di riferimento del fatturato oggetto di tale richiesta.

Costi operativi diversi dagli oneri per morosità

- 3.9 In base alle informazioni sopra indicate relative all'anno 2013 e relative all'anno 2014 sono stati determinati i costi operativi diversi dagli oneri per morosità, prendendo a riferimento i costi tipici dell'attività di commercializzazione¹³, tra cui il costo del personale, gli acquisti di materiali e servizi e gli ammortamenti delle immobilizzazioni, calcolati secondo criteri economico-tecnici. Sono stati tuttavia esclusi:
- a) i costi connessi alla svalutazione crediti e alle perdite su crediti commerciali, stante le già illustrate modalità di riconoscimento della morosità;
 - b) importi di natura straordinaria, importi di natura passante per il venditore (es. contributi di allacciamento, prestazioni del distributore) o per i quali sono previste altre modalità di copertura ai sensi della regolazione (es. oneri finanziari);
 - c) qualora esistenti, i costi eventualmente sostenuti dai venditori per l'implementazione di impegni formulati nell'ambito di procedimenti sanzionatori e connessi con le attività di commercializzazione della vendita.
- 3.10 Al fine di rispecchiare i costi di un operatore nel mercato libero sono stati considerati anche i costi connessi alle politiche di *marketing* e acquisizione della clientela. Rispetto ai suddetti costi, la determinazione dell'ammontare da riconoscere ha tenuto conto del fatto che tali spese, sostenute in un determinato anno, contribuiscono alla formazione di un valore di immagine della società e all'acquisizione di un certo livello di clientela il cui valore si manifesta anche in anni successivi. A tal fine è stata considerata una durata media del rapporto contrattuale definita in analogia con quanto fatto per il settore del gas naturale.
- 3.11 Dai dati contabili, rielaborati come sopra descritto, si è ottenuto il livello di riconoscimento dei costi operativi al netto della morosità relativo a ciascuno operatore del campione. Per 2 operatori sono stati rilevati, relativamente all'anno 2013 e all'anno 2014, valori di costo unitario ampiamente superiori alla media mentre per 2 operatori si sono riscontrati nell'anno 2014 valori di costo unitario ampiamente inferiori alla media; in maniera simile a quanto fatto in sede di determinazione del livello di *unpaid ratio* da riconoscere, per ragioni prudenziali tali valori estremi non sono stati considerati ai fini dell'individuazione del livello da riconoscere.
- 3.12 Ai fini della determinazione del prezzo *PCV* relativo all'anno 2016 sono stati utilizzati i valori di costo dell'anno 2014, riproporzionati per tener conto del

¹³ Sono pertanto esclusi i costi connessi ad esempio all'acquisto dell'energia elettrica e all'utilizzo dei servizi infrastrutturali.

peso dei soli clienti domestici e non domestici aventi diritto alla maggior tutela¹⁴ e aggiustati in considerazione del peso delle rettifiche comunicate nell'anno 2013 sul totale dei costi dell'anno 2013 risultanti dai dati comunicati ai sensi della disciplina dell'*unbundling*.

- 3.13 In base, quindi, alle evidenze desumibili dai dati analizzati, il riconoscimento dei costi operativi al netto della morosità relativi ai clienti aventi diritto al servizio di tutela è pari a 34,31 €/POD/anno.

Modalità per la determinazione del capitale investito

- 3.14 Ai fini della determinazione del capitale investito netto (CIN) viene adottata una metodologia, in linea con quella già oggi utilizzata per gli esercenti la maggior tutela¹⁵ e con gli orientamenti dell'Autorità in tema di revisione della componente *QVD* nel settore del gas naturale¹⁶, che prevede una quantificazione parametrica dell'ammontare riconosciuto del livello del capitale circolante netto (CCN), superando pertanto il riferimento ai dati di bilancio puntuali dei venditori.
- 3.15 L'approccio parametrico adottato dall'Autorità prevede pertanto che ai fini della stima del CCN si tenga conto dell'esposizione media cui un venditore del mercato libero deve far fronte nell'ambito della propria attività di vendita, dato il livello degli importi fatturati. La determinazione dell'esposizione media è definita prendendo in considerazione lo sfasamento tra i tempi di incasso da parte dei clienti finali e i tempi di pagamento a monte delle corrispondenti partite di energia venduta.
- 3.16 In dettaglio i tempi di esposizione media riferiti a un cliente avente diritto al servizio di maggior tutela e servito nel mercato libero sono stati stimati pari a 67 giorni.
- 3.17 In particolare, ai fini di tale determinazione sono stati ipotizzati pagamenti mensili dell'energia elettrica approvvigionata, per quanto concerne l'acquisto della *commodity*, e sono state considerate le tempistiche previste dal Codice di rete di Terna e dal Codice di rete tipo¹⁷, rispettivamente per la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto.
- 3.18 In relazione all'individuazione dei tempi di incasso da parte dei clienti finali sono state formulate ipotesi di tempistiche di fatturazione che tengono in considerazione della necessità di un tempo minimo a disposizione del venditore per la gestione del processo di fatturazione e dell'emissione delle fatture.

¹⁴ Il comparto *vendita di energia elettrica agli altri clienti finali* infatti accoglie anche i valori di bilancio riferiti ai clienti alimentati in MT e AT.

¹⁵ Si veda per il settore elettrico la deliberazione 27 dicembre 2013, 637/2013/R/eel.

¹⁶ Si veda, a tale proposito, il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 449/2015/R/gas.

¹⁷ Approvato dall'Autorità con deliberazione 4 giugno 2013, 268/2015/R/eel.

- 3.19 Infine, è stato poi considerato l'impatto sul CCN dei casi di ritardo o mancato pagamento da parte dei clienti finali. In caso di ritardo di pagamento la regolazione prevede una serie di procedure che il venditore può mettere in atto e che sono tuttavia condizionate al rispetto di tempistiche minime di espletamento, fondamentalmente a tutela del cliente finale¹⁸. Al fine di stimare l'impatto in termini di CCN dei casi in cui si manifestano dei ritardi di pagamento che possono dar luogo ad azioni di messa in mora o sospensione della fornitura, sono state utilizzate le informazioni a disposizione dell'Autorità nell'ambito del monitoraggio *retail* relative alle sospensioni richieste, a quelle revocate per pagamento e alle riattivazioni. È stato poi considerato l'effetto sul CCN dei casi di persistente morosità ipotizzando, a partire dalle informazioni dichiarate dagli operatori nell'ambito dell'*unpaid ratio*, impatti differenziati per i clienti cessati e per i clienti non cessati.
- 3.20 Rispetto al dato di esposizione media determinato come sopra indicato, è stato calcolato il fabbisogno, in termini di cassa, necessario alla sua copertura. Tale fabbisogno è stato determinato moltiplicando la stima del fatturato giornaliero per i giorni di esposizione media. A sua volta il fatturato giornaliero è stato definito a partire dai dati di consumo rilevabili per le diverse tipologie di clienti finali considerate in base ai dati a disposizione dell'Autorità nel periodo di riferimento del fatturato oggetto della richiesta dati, tenendo conto della variazione di prezzo successivamente intervenuta.

- Q4. *Si condivide la modalità di definizione del CIN secondo una metodologia di quantificazione parametrica dell'ammontare riconosciuto?*
- Q5. *Si condivide la stima dell'esposizione media indicata? Giustificare eventuali proposte alternative.*
- Q6. *Si ritiene che debbano essere tenute in considerazione altre voci di costo ai fini della determinazione del CIN?*

Remunerazione del capitale investito

- 3.21 Ai fini della determinazione della remunerazione del CIN, l'Autorità intende procedere, come in passato, mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital* (di seguito: WACC) tenendo al contempo conto delle peculiarità dell'attività della vendita al dettaglio.
- 3.22 In primo luogo, come già osservato, l'attività di vendita risulta caratterizzata da una preponderante rilevanza del CCN, per il quale non è prevista una

¹⁸ Tale disciplina è attualmente definita, per il settore elettrico, nel TIMOE, approvato con la deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel.

rivalutazione annuale dell'importo riconosciuto. Per tale ragione, la remunerazione viene determinata prendendo a riferimento il tasso nominale.

- 3.23 In secondo luogo, occorre tenere conto della struttura aziendale tipica delle società di vendita con riferimento alle modalità di riconoscimento delle imposte. In particolare, con riferimento all'IRAP, viene introdotto un riconoscimento separato, determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli stessi operatori considerati per il riconoscimento dei costi operativi diversi dalla morosità. A tal fine sono state considerate le informazioni relative all'importo IRAP rilevabili dai bilanci di esercizio degli anni 2013 e 2014 ed è stata fatta un'attribuzione convenzionale dell'importo IRAP totale all'attività di vendita basata sui costi soggetti a deduzione della base imponibile. Nella determinazione dell'importo IRAP non sono state tuttavia tenute in considerazione le attuali previsioni in tema di deducibilità delle spese sostenute in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato previste dalla normativa fiscale in materia; tale scelta risponde ad un criterio prudenziale non disponendo di informazioni di dettaglio relative alla ripartizione dei dipendenti con diversa durata contrattuale.
- 3.24 Con riferimento alle variabili determinanti del livello del WACC, si segnala che nel DCO 275/15¹⁹ l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti iniziali in relazione alla determinazione del tasso di remunerazione del CIN da usare per i servizi regolati, proponendo una revisione metodologica resasi necessaria a seguito dell'esperienza maturata relativa agli andamenti dei titoli di Stato e alla loro effettiva capacità di rappresentare il rendimento di attività prive di rischio²⁰.
- 3.25 L'approccio che si intende adottare in merito all'attività di commercializzazione mira a mantenersi coerente con quanto verrà fatto dall'Autorità nell'ambito dei servizi infrastrutturali. Tuttavia il procedimento oggetto del citato DCO 275/2015 risulta al momento ancora in corso e la sua conclusione è prevista per fine anno. Tale tempistica non risulta quindi conciliabile con le esigenze di definizione del prezzo *PCV* oggetto del presente documento per la consultazione. Per tali ragioni, l'Autorità, ai fini della revisione qui proposta, è orientata a:
- a) definire una remunerazione del CIN in linea con la metodologia WACC in essere attualmente;
 - b) prevedere che, una volta approvata la nuova metodologia WACC, sia successivamente valutata la sua applicazione ai fini del prezzo *PCV*.

¹⁹ Documento per la consultazione 9 giugno 2015, 275/2015/R/com.

²⁰ All'interno del calcolo del rendimento da riconoscere ai sensi della formula del WACC, il rendimento delle attività prive di rischio viene a oggi utilizzato per la determinazione sia del costo del capitale proprio mediante il modello CAPM, sia per del costo del debito, definito pari alla somma del rendimento dell'attività priva di rischio e di uno *spread* rappresentativo del rischio della singola attività.

- 3.26 Alla luce delle previsioni di intervento delineate, il livello del tasso nominale di remunerazione del CIN risulta pari all'8,0%.
- 3.27 L'applicazione di tale tasso di remunerazione al livello del CIN, determinato come sopra indicato, comporta un riconoscimento medio di 7,50 €/POD/anno, ai quali si aggiunge un importo a copertura dell'onere IRAP pari a 3,05 €/POD/anno.

- Q7. *Si condivide l'utilizzo del WACC ai fini della determinazione della remunerazione del CIN?*
- Q8. *Si condivide il riconoscimento operato in relazione agli oneri connessi all'IRAP?*

LA COMPONENTE RCV

Costi operativi: oneri per morosità

- 3.28 Con riferimento al servizio di maggior tutela, l'Autorità intende confermare il criterio di quantificazione dell'*unpaid ratio* basato su un livello ritenuto efficiente, tenendo comunque in opportuna considerazione gli ulteriori elementi a disposizione in tema di livelli differenziati di morosità tra clienti cessati e clienti non cessati.
- 3.29 In particolare, come già in passato vengono definiti livelli di *unpaid ratio* riconosciuto differenziati per le zone territoriali Centro Nord e Centro Sud a partire dai dati disponibili per ciascuna regione, per ogni tipologia di clienti e distintamente per le utenze cessate e non. In particolare, per ciascuna regione:
- a) per quanto riguarda i clienti non cessati, si è proceduto a non considerare i dati che risultano particolarmente elevati in quanto ritenuti collegati a situazioni di gestione non efficiente del credito da parte del singolo operatore; in particolare, è stato assegnato all'operatore con il livello più alto, il livello di *unpaid ratio* rilevato dall'operatore efficiente nell'ambito della stessa regione;
 - b) per quanto riguarda i clienti cessati, si è proceduto a considerare il livello dichiarato dal singolo operatore, qualora esso risulti inferiore al rapporto medio, determinato sulla base dei dati messi a disposizione del campione degli esercenti la maggior tutela, tra il livello di *unpaid ratio* dei clienti cessati e quello dei clienti non cessati²¹. Nei casi in cui il livello dichiarato

²¹ Di fatto, questa metodologia comporta una comparazione tra gli operatori a prescindere dall'ambito geografico di applicazione. Non viene utilizzata la metodologia del mercato libero, che comporta invece una comparazione per regione, in quanto il numero di esercenti che opera a livello di ciascuna regione risulta limitato (in molti casi pari a 2).

sia superiore a tale livello medio, si è attribuito all'operatore un livello riconosciuto pari al prodotto tra detto rapporto medio e il livello di *unpaid ratio* relativo ai clienti non cessati riconosciuto al medesimo operatore.

- 3.30 Il livello di *unpaid ratio* riconosciuto medio nazionale è pari all'1,41% (0,86% per i clienti domestici e 2,29% per i clienti non domestici) che corrisponde ad un riconoscimento medio nazionale di 8,74 €POD/anno. Per ciascuna zona territoriale e ciascuna tipologia di clienti finali è riportato nella tabella 4. Ai fini della determinazione dell'ammontare relativo agli oneri della morosità, si è proceduto ad applicare tale percentuale al fatturato totale del campione degli esercenti la maggior tutela²².
- 3.31 Appare opportuno evidenziare come la quantificazione condotta secondo quanto illustrato comporta l'opportunità di valutare riconoscimenti differenti tra operatori, per tenere conto del fatto che operatori di minori dimensioni mostrano tassi di *unpaid ratio* tendenzialmente influenzati dalle possibili politiche di gestione e di recupero credito che possono essere messe in atto.

Tabella 4. Unpaid ratio e riconoscimento della morosità per zone geografiche

	Unpaid ratio (%)	€/cliente/anno
CENTRO NORD		
DOMESTICI	0,45%	1,88
NON DOMESTICI	1,20%	17,82
CENTRO SUD		
DOMESTICI	1,41%	6,79
NON DOMESTICI	3,73%	52,66

Q9. Si condivide la metodologia utilizzata e il livello di unpaid ratio definito a copertura degli oneri per morosità?

Costi operativi diversi dagli oneri per morosità

- 3.32 Le modalità di determinazione dei costi operativi diversi dagli oneri per morosità risultano coerenti con quanto descritto per il calcolo del prezzo PCV. Nel caso del servizio di maggior tutela, tuttavia, non sono stati presi in considerazione i costi eventualmente indicati nei conti annuali separati relativi alle spese pubblicitarie, di rappresentanza e di *marketing*. Infine, qualora esistenti, sono stati esclusi i costi eventualmente sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per

²² A tal fine sono stati considerati i dati di fatturato medio dichiarati dal campione degli operatori nell'ambito della richiesta dati, tenendo conto della variazione di prezzo intervenuta successivamente al periodo di riferimento del fatturato oggetto di tale richiesta.

l'implementazione di impegni formulati nell'ambito di procedimenti sanzionatori e connessi con le attività di commercializzazione della vendita

- 3.33 Sulla base delle informazioni disponibili relative all'anno 2014, è stato possibile evidenziare altresì l'ammontare di costo attribuibile a ciascuna tipologia di cliente: in particolare, rispetto al campione analizzato è stato attribuito ai clienti domestici circa l'80% dei costi totali relativi all'attività di vendita ai clienti finali del servizio di maggior tutela.
- 3.34 A partire dai dati di *unbundling* relativi all'anno 2014, è stato pertanto definito il costo riconosciuto, aumentato per tenere conto del peso delle rettifiche comunicate in relazione all'anno 2013 sui costi di tale anno.
- 3.35 In base, quindi, alle evidenze desumibili dai dati analizzati, il riconoscimento dei costi operativi al netto della morosità relativi ai clienti aventi diritto al servizio di tutela è pari a 19,76 €/POD/anno.
- 3.36 Come già sopra evidenziato, emergono differenziazioni del costo unitario ascrivibili all'effetto dimensione. In dettaglio si stima una differenza di circa 9 €/POD/anno tra il livello di costo da riconoscere all'operatore di maggiori dimensioni e quello da riconoscere agli altri esercenti la maggior tutela.
- 3.37 Il riconoscimento del livello medio di cui al punto 3.35 avrebbe pertanto come conseguenza quella di non garantire un adeguato riconoscimento agli operatori di medie dimensioni e di concedere una sovra remunerazione dei costi operativi all'operatore di maggiori dimensioni. Di conseguenza, anche in questo caso si intende valutare la possibilità di effettuare riconoscimenti differenziati tra operatori per tenere conto dell'effetto dimensione.

Q10. *Si condivide la metodologia utilizzata per il riconoscimento dei costi operativi?*

Modalità per la determinazione del capitale investito e sua remunerazione

- 3.38 La metodologia di determinazione del capitale investito netto (CIN) e della sua remunerazione risulta in linea con quanto sopra indicato relativamente alla quantificazione del prezzo *PCV*.
- 3.39 Nello specifico si procede a una determinazione parametrica del CCN analoga a quanto già descritto per il mercato libero. Ai fini di tale determinazione si tiene tuttavia conto del fatto che le utenze cessate hanno una diversa incidenza sullo scoperto²³.
- 3.40 Anche rispetto alla definizione del tasso di remunerazione e dello specifico riconoscimento dell'IRAP valgono le considerazioni esposte per il mercato

²³ Complessivamente, il livello di esposizione media di tutti gli esercenti il servizio è pari a 38 giorni, differenziato tra operatori per tenere conto del diverso impatto delle utenze cessate sul CCN.

libero, tuttavia il livello di WACC nominale da riconoscere è posto pari a un livello inferiore in ragione della minore rischiosità dell'attività di vendita di maggior tutela, anche alla luce dei diversi meccanismi compensativi prospettati nel presente documento per la consultazione e illustrati al capitolo 5. Il livello riconosciuto è pertanto pari al 7,8%. Anche in questo caso si intende prevedere che, una volta approvata la nuova metodologia per la remunerazione del CIN dei servizi regolati, sia successivamente valutata la sua eventuale applicazione ai fini della determinazione della componente.

- 3.41 Quanto sopra comporta un riconoscimento medio di 6,28 €/POD/anno, ai quali si aggiunge un importo a copertura dell'onere IRAP pari a 1,26 €/POD/anno. Rispetto alla diversa incidenza sullo scoperto delle utenze cessate, il riconoscimento del livello medio indicato comporterebbe un diverso riconoscimento agli operatori di medie dimensioni rispetto all'operatore di maggiori dimensioni. Di conseguenza, anche in questo caso occorre valutare la possibilità di effettuare riconoscimenti differenti tra operatori.

Q11. Si ritengono correttamente identificate la modalità di determinazione della remunerazione del CIN per gli esercenti la maggior tutela? Se no, quali elementi di differenziazione rispetto ai venditori del mercato libero dovrebbero essere considerati?

4. LIVELLI DEL PREZZO PCV E DELLA COMPONENTE RCV E LORO AGGIORNAMENTO

IL PREZZO PCV

Quantificazione all'1 gennaio 2016

- 4.1 Sulla base dei criteri illustrati nel capitolo 3, viene di seguito riportato il valore del prezzo PCV, differenziato per tipologie di clienti finali (domestici, BT altri usi).
- 4.2 Ai fini della differenziazione per tipologie di clienti finali si è operato:
- a) attribuendo il costo complessivamente riconosciuto alle diverse tipologie di cliente a partire dalle informazioni rese disponibili dal campione degli esercenti la maggior tutela²⁴, in base alla quale si prevede l'attribuzione

²⁴ Il riferimento al mercato di maggior tutela si è reso opportuno in quanto i dati di *unbundling* del mercato libero includono, nel comparto di vendita dei clienti finali diversi dai domestici, informazioni relative anche ai clienti non aventi diritto alla maggior tutela per i quali dunque il prezzo PCV non costituisce un riferimento di prezzo.

dell'80% del costo riconosciuto ai clienti domestici e del restante 20% agli altri clienti finali;

b) considerando il numero dei clienti finali stimati nel mercato libero a partire dall'anno 2016.

- 4.3 Rispetto alla suddetta quantificazione occorre evidenziare che la base dei clienti finali stimata nel mercato libero è stata definita sulla base del numero di clienti atteso dichiarato dagli operatori del campione, senza valutare potenziali effetti relativi a maggiori uscite legate alla riforma in corso delle attuali tutele di prezzo. Tale approccio risulta prudentiale, comportando di conseguenza un livello di prezzo *PCV* potenzialmente più alto.
- 4.4 Le seguenti tabelle 5 e 6 riportano i livelli del prezzo *PCV*, articolato esclusivamente in quota fissa in continuità con quanto attualmente previsto, rispettivamente nell'ipotesi di mantenimento di un valore unico nazionale di tale prezzo e nell'ipotesi alternativa di adozione di valori differenziati per zona territoriale. La completa presentazione delle due ipotesi è ritenuta utile per fornire nell'ambito della presente consultazione tutti gli elementi a supporto per una valutazione dei potenziali impatti di una eventuale differenziazione territoriale del prezzo *PCV*.

Tabella 5: Prezzo *PCV* – unico nazionale

	€/cliente/anno
CLIENTI DOMESTICI	53,22
CLIENTI NON DOMESTICI	115,69

Tabella 6: Prezzo *PCV* – zone territoriali

	€/cliente/anno	
	Centro Nord	Centro Sud
CLIENTI DOMESTICI	50,42	57,55
CLIENTI NON DOMESTICI	107,71	129,49

Aggiornamento del prezzo *PCV*

- 4.5 L'Autorità intende prevedere che i livelli del prezzo *PCV* siano monitorati ed eventualmente aggiornati con cadenza annuale. Ciò anche in ragione del processo di evoluzione del servizio di tutela e dei riflessi che il livello del prezzo può avere nel mercato libero.
- 4.6 Nell'ambito del primo aggiornamento annuale, si terrà altresì conto delle eventuali azioni da intraprendere a valle del completamento del procedimento di cui al punto 3.24 relativo alla metodologia per la remunerazione del capitale investito netto.
- 4.7 Inoltre, l'Autorità intende prevedere che, relativamente alla tipologia BT altri usi, i livelli di prezzo *PCV* possano essere ulteriormente modificati nel corso

dell'anno 2016 in ragione dell'evoluzione della riforma delle attuali tutele di prezzo. In particolare, si intende valutare, anche sulla base di ulteriori elementi che emergeranno nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 271/2015 se:

- effettuare una ulteriore modifica del prezzo *PCV* nel corso dei primi 4 mesi dell'anno 2016, e comunque in tempo utile per l'implementazione del servizio di *Tutela SIMILE*;
- prevedere un'articolazione tra quota fissa e quota variabile del prezzo *PCV*, con particolare riferimento ai clienti BT altri usi con consumi più alti.

- Q12. Si condivide l'orientamento dell'Autorità relativo alle modalità di attribuzione dei costi tra i clienti domestici e altri clienti?*
- Q13. Si condividono i livelli proposti? Quale opzione si ritiene preferibile rispetto alla differenziazione del prezzo *PCV* per zone geografiche?*
- Q14. Si condividono le modalità di aggiornamento del prezzo *PCV*?*

LA COMPONENTE RCV

Quantificazione all'1 gennaio 2016

- 4.8 I valori delle componenti a remunerazione degli esercenti la maggior tutela, di seguito riportate tengono conto delle analisi e dei criteri di determinazione definiti nel capitolo 3.
- 4.9 Ai fini della differenziazione per tipologie di clienti finali si è operato:
- a) attribuendo il costo complessivamente riconosciuto alle diverse tipologie di cliente sulla base delle evidenze rilevate dai dati di *unbundling* 2014 che, come già ricordato, prevedono una attribuzione dell'80% ai clienti domestici e del restante 20% ai clienti non domestici;
 - b) considerando il numero dei clienti finali stimati nel servizio di maggior tutela nell'anno 2016.
- 4.10 Le informazioni di cui alla precedente lettera b) sono state definite sulla base delle informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela in sede di richiesta dati. Peraltro sul tema, come di seguito evidenziato nel capitolo 5, l'Autorità intende definire un apposito meccanismo di perequazione rispetto al rischio connesso a una elevata uscita dei clienti finali dal servizio di maggior tutela.
- 4.11 Relativamente alle componenti unitarie l'Autorità intende:
- a) mantenere la differenziazione territoriale attualmente prevista nel TIV (Centro-Nord e Centro Sud);

- b) introdurre una ulteriore differenziazione delle componenti unitarie al fine di considerare l'effetto dimensione. Conseguentemente verranno definite:
- i. la componente unitaria RCV a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, applicata agli esercenti societariamente separati che, alla data del 31 dicembre 2015, servono un numero rilevante di POD (esempio superiore a 10 milioni);
 - ii. la componente unitaria RCV_{sm} a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, applicata agli altri esercenti societariamente separati;
 - iii. la componente unitaria RCV_i a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, applicata agli esercenti non societariamente separati. Tale componente è determinata, come già in passato, tenendo conto del beneficio in termini di costo derivante dallo svolgimento congiunto della commercializzazione della vendita di maggior tutela e del servizio di distribuzione.

4.12 I valori delle diverse componenti a remunerazione degli esercenti la maggior tutela sono indiate nella seguente tabella 7.

Tabella 7: Componenti RCV

Valori in €/cliente/anno	Centro Nord	Centro Sud
	RCV	
CLIENTI DOMESTICI	26,56	30,52
CLIENTI NON DOMESTICI	51,44	74,98
	RCV_{sm}	
CLIENTI DOMESTICI	36,99	42,95
CLIENTI NON DOMESTICI	67,66	111,72
	RCV_i	
CLIENTI DOMESTICI	22,22	25,56
CLIENTI NON DOMESTICI	42,87	64,10

4.13 Le modalità di quantificazione delle componenti RCV e RCV_{sm} sottendono di fatto un riconoscimento differenziato connesso a quanto sopra osservato (cfr. punti 3.31, 3.37 e 3.41). In particolare, il riconoscimento medio connesso alla morosità risulta pari a 8,04 €/POD/anno.

Aggiornamento della componente RCV

4.14 L'Autorità intende prevedere, in analogia con quanto previsto per il prezzo PCV , che anche i livelli della componente RCV siano monitorati ed eventualmente aggiornati con cadenza annuale. Ciò anche in ragione del processo di evoluzione del servizio di tutela e del relativo impatto che la componente può avere nel servizio di maggior tutela.

- 4.15 Nell'ambito del primo aggiornamento annuale, si terrà altresì conto delle eventuali azioni da intraprendere:
- a valle del completamento del procedimento di cui al punto 3.24 relativo alla metodologia per la remunerazione del capitale investito netto;
 - a copertura di eventuali costi conseguenti all'introduzione delle misure di separazione del marchio (così detto *debranding*), a condizioni che a detti maggiori costi sia garantita un'adeguata evidenza contabile.

- Q15. Si condivide l'orientamento dell'Autorità relativo alla differenziazione delle componenti RCV in ragione delle caratteristiche dimensionali dell'esercente la maggior tutela?*
- Q16. Si condividono le modalità di aggiornamento delle componenti a remunerazione degli esercenti la maggior tutela?*

5. MECCANISMI DI COMPENSAZIONE DEI COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE

- 5.1 In tema di costi di commercializzazione l'Autorità intende predisporre strumenti atti a indurre l'equilibrio economico finanziario degli esercenti la maggior tutela, pur alla luce della necessità di promuovere l'efficienza nell'erogazione del servizio.
- 5.2 Alla luce delle analisi fin qui svolte sono infatti emerse considerazioni inerenti l'eventuale opportunità di tenere conto di ulteriori aspetti, di seguito descritti, nel riconoscimento dei costi degli esercenti il servizio di maggior tutela.
- 5.3 Da un lato si rileva come la peculiare configurazione del servizio di maggior tutela prevista dal legislatore ha di fatto comportato che l'erogazione del servizio sia effettuata da soggetti molto diversi tra loro in termini di struttura societaria e caratteristiche dimensionali. In tal senso la presenza di un operatore che da solo copre l'87% del servizio, in termini di punti serviti, comporta il sostenimento di costi differenziati rispetto ad altri operatori. Questa situazione, già ricordata come effetto dimensione, ha un potenziale impatto sia in termini di costi per morosità che di altri costi di commercializzazione.
- 5.4 Dall'altro lato, con riferimento a tutti gli esercenti la maggior tutela, occorre tenere in considerazione la possibile evoluzione del servizio di maggior tutela in termini di clientela servita, anche in vista dell'evoluzione attesa in relazione alla riforma delle attuali tutele di prezzo.

- 5.5 In considerazione di quanto sopra si intendono istituire meccanismi di riconoscimento dei costi degli esercenti la maggior tutela, la cui copertura avverrebbe a valere sul Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, di cui all'articolo 62 del TIT.

Meccanismi relativi all'effetto dimensione

- 5.6 Per quanto riguarda i costi per la morosità, occorre considerare il potenziale impatto nella gestione del recupero dei crediti che caratterizzerebbe gli operatori di dimensioni minori in quanto in presenza di elevati livelli di morosità, le azioni che soggetti di più grande dimensione possono mettere in atto potrebbero essere più efficaci e i costi per sostenerle potrebbero essere minori.
- 5.7 A tale fine, l'Autorità intende confermare l'esigenza di definire specifici meccanismi da applicare nei casi in cui l'*unpaid ratio* dell'esercente la maggior tutela risulti superiore a quanto implicito nel calcolo della componente *RCV*. L'Autorità intende pertanto confermare, a decorrere dall'anno 2015, lo specifico meccanismo di compensazione già previsto dall'articolo 16ter del TIV con riferimento all'anno 2014. La partecipazione a tale meccanismo sarebbe limitata agli operatori diversi dall'operatore di maggiori dimensioni.
- 5.8 La partecipazione al meccanismo avrà carattere volontario e potrà avvenire nel caso in cui l'*unpaid ratio* dell'esercente la maggior tutela risulti superiore a quanto implicito nel calcolo della componente *RCV* applicata nell'anno di riferimento di un ammontare prefissato (a oggi il 5% con riferimento a una tipologia di cliente e/o zona geografica) e l'esercente dimostri di avere messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito già previste nel TIV.
- 5.9 Qualora siano soddisfatte le condizioni sopra illustrate, l'esercente la maggior tutela avrà diritto a ricevere l'ammontare di compensazione fissato sulla base dei valori determinati dall'Autorità relativamente all'anno oggetto di compensazione, con metodologia analoga alle determinazioni effettuate per il meccanismo di compensazione definito per l'anno 2014.
- 5.10 In dettaglio, con riferimento all'anno 2015:
- a) saranno ammessi al meccanismo gli esercenti per i quali il valore di *unpaid ratio* rilevato è superiore ai valori riportati in tabella 8 e che dimostrino di avere effettuato le specifiche azioni di recupero del credito previste nel TIV;
 - b) il periodo per la definizione del mancato incasso sarà riferito alle fatture emesse nel periodo ottobre 2011 – settembre 2012, e al relativo incasso a 24 mesi;
 - c) gli esercenti avranno diritto a ricevere una compensazione definita analogamente a quanto indicato al comma 16ter.7 del TIV, applicando i valori COMP²⁰¹⁵ riportati nella seguente tabella 9.

Tabella 8: Unpaid ratio minimo per la partecipazione al meccanismo di compensazione

UR minimo per partecipazione meccanismo	
CENTRO SUD	
DOMESTICI	1,13%
NON DOMESTICI	3,32%
CENTRO NORD	
DOMESTICI	0,43%
NON DOMESTICI	1.43%

Tabella 9: Compensazione relativa all'anno 2015

	Centro Nord	Centro Sud
	€/cliente/anno	
CLIENTI DOMESTICI	2,12	4,65
CLIENTI NON DOMESTICI	32,85	54,02

- 5.11 In generale, a livello operativo, l'Autorità definirà le variabili rilevanti per la quantificazione dell'ammontare oggetto di compensazione entro la fine dell'anno precedente rispetto alla presentazione dell'istanza. Gli esercenti la maggior tutela che intendono partecipare al meccanismo di compensazione presenteranno istanza alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), secondo i termini e le modalità già previste nel meccanismo transitorio per l'anno 2014.
- 5.12 Come già ricordato, l'effetto dimensione ha impatto anche sugli altri costi operativi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela. La differenziazione della componente *RCV* proposta a partire dall'anno 2016 (si veda il punto 4.11) di fatto permette di tenere conto di tale diversità nelle condizioni di erogazione del servizio. Al riguardo tuttavia, l'Autorità intende valutare l'esigenza di estendere il riconoscimento dell'effetto dimensione sui costi operativi anche all'anno 2015.
- 5.13 A tale fine l'Autorità intende istituire un meccanismo transitorio di adeguamento del livello dei costi operativi, a partecipazione volontaria per gli esercenti diversi dall'operatore di maggiori dimensioni. In particolare avranno titolo a partecipare al meccanismo di adeguamento dei costi operativi gli esercenti:
- che abbiano ottemperato alla disciplina di cui alla deliberazione 231/2014/R/com;
 - per i quali sia verificata la seguente condizione:

$$COR^{2015} > 1,1 * \alpha * R_{rcv}^{2015}$$

dove

- COR^{2015} è il livello dei costi operativi rilevanti determinato a partire dai conti annuali separati dell'anno 2015 considerando le principali voci di costo oggetto del riconoscimento dei costi operativi²⁵. L'attestazione presentata dall'esercente la maggior tutela dovrà essere accompagnata da una relazione della società di revisione legale, o da una dichiarazione del legale rappresentante nel caso di società non sottoposta a obbligo di revisione contabile, attestante un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società;
- R_{rcv}^{2015} è il livello dei ricavi effettivamente conseguiti nell'anno 2015 dall'applicazione della componente RCV ai clienti finali del servizio;
- α è la quota parte dei ricavi effettivamente conseguiti nell'anno 2015 ascrivibile a copertura dei costi operativi rilevanti ed è pari a 60%.

5.14 L'esercente la maggior tutela che, rispettando le condizioni sopra illustrate, partecipa al meccanismo di adeguamento ha diritto a ricevere, in relazione all'anno 2015, un ammontare di adeguamento dei costi operativi determinato pari a:

$$AdCO^{2015} = \sum_M (\beta * PDP_M^{2015})$$

dove:

- β è il valore di riconoscimento aggiuntivo determinato dall'Autorità sulla base delle evidenze di costo riscontrate dall'analisi dei dati di bilancio degli esercenti la maggior tutela ed è pari a 0,80€
- PDP_M^Y è, per ciascun mese M dell'anno 2015, la somma del numero di punti di prelievo appartenenti alla tipologia di cliente domestici e BT altri usi serviti in maggior tutela.

5.15 Operativamente, gli esercenti la maggior tutela che intendono partecipare al meccanismo di adeguamento dovranno presentare istanza alla Cassa che provvederà al riconoscimento dell'adeguamento dei costi operativi, previa verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso al meccanismo.

5.16 Dal punto di vista delle tempistiche si intende prevedere che:

- a) entro il mese di luglio 2016 la Cassa renda disponibile la modulistica per la partecipazione;
- b) entro il 15 ottobre 2016 gli esercenti presentino alla Cassa istanza di partecipazione;

²⁵ In particolare verrebbero prese a riferimento le voci di costo individuate a partire da quanto indicato al punto 3.9.

- c) entro il 15 novembre 2016 la Cassa verifichi la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisca l'ammontare della compensazione spettante a ciascun esercente;
- d) entro il 15 dicembre 2016 la Cassa proceda a liquidare quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela.

- Q17. Si condivide l'orientamento volto a confermare il meccanismo di compensazione di cui al punto 5.7?*
- Q18. Si condivide l'implementazione del meccanismo transitorio relativo all'anno 2015?*
- Q19. In particolare si condividono le condizioni di cui al 5.13 per la partecipazione al meccanismo?*
- Q20. Si condividono i criteri per la quantificazione dell'ammontare di compensazione?*
- Q21. Si condividono le modalità e le tempistiche operative per l'espletamento dei meccanismi di compensazione da parte della Cassa?*

Meccanismi relativi all'evoluzione del servizio di maggior tutela

- 5.17 Per quanto concerne l'evoluzione attesa del servizio, l'Autorità intende prevedere meccanismi, rivolti a tutti gli esercenti la maggior tutela, per tenere conto dei possibili riflessi sui costi della clientela servita.
- 5.18 In particolare, l'Autorità intende prevedere uno specifico meccanismo di perequazione a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi in ragione dell'uscita dei clienti finali, fenomeno il cui impatto sui costi potrà essere più o meno rilevante anche in funzione del percorso di riforma delle attuali tutele di prezzo. Il suddetto meccanismo troverà applicazione qualora il tasso di uscita dei clienti finali dal servizio di tutela risulti maggiore di un tasso definito dall'Autorità; a tal fine tuttavia non saranno considerate le uscite dei clienti sul mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con società appartenenti al suo stesso gruppo societario.
- 5.19 Pertanto nei casi in cui:

$$U_{eff} < U_{AEEGSI}$$

il riconoscimento sarà determinato in misura pari a:

$$PUC = \alpha * RCV_Y * \left(\left| U_{eff} - U_{AEEGSI} \right| \right) * PDP^Y$$

dove:

- RCV_Y è la componente RCV applicata dall'esercente nell'anno Y del meccanismo di perequazione uscita dei clienti finali;
 - α è la quota della componente RCV_Y , determinata sulla base del peso di costi operativi rispetto al totale dei costi riconosciuti;
 - U_{eff} è il tasso netto di uscita rilevato dall'esercente; tale tasso, oltre a non considerare i clienti passati al mercato libero con il medesimo esercente o con società del suo stesso gruppo societario, tiene conto delle attivazioni delle disattivazioni e dei rientri al servizio di maggior tutela;
 - U_{AEEGSI} è un tasso di riferimento definito dall'Autorità;
 - PDP^Y è il numero di punti di prelievo serviti dall'esercente nell'anno Y del meccanismo di perequazione.
- 5.20 Operativamente, la compensazione avverrà a partire dall'anno 2017 con riferimento all'uscita rilevata nell'anno 2016. A tal fine α è posto pari a 60%, il tasso U_{AEEGSI} assumerà un valore compreso tra l'8% e il 10%.
- 5.21 Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al meccanismo di perequazione:
- a) entro il mese di dicembre di ogni anno a partire dal 2016 la Cassa rende disponibile la modulistica per la partecipazione;
 - b) entro il successivo 28 febbraio a partire dal 2017 gli esercenti presentano alla Cassa istanza di partecipazione;
 - c) entro il successivo 31 marzo a partire dal 2017 la Cassa verifica la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare della compensazione spettante a ciascun esercente;
 - d) entro il successivo 30 aprile a partire dal 2017 la Cassa procede a liquidare quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela.
- 5.22 Infine l'Autorità intende confermare il meccanismo di cui all'articolo 16bis del TIV relativo alla compensazione per la morosità dei prelievi fraudolenti.

Q22. Si condivide l'implementazione dei meccanismi relativi all'evoluzione del servizio di maggior tutela?

Q23. In particolare si condividono le condizioni di cui al 5.18 per la partecipazione al meccanismo?

Q24. Si condividono i criteri per la quantificazione dell'ammontare di compensazione di cui al punto 5.19 e i parametri individuati al punto 5.20? In particolare quale si ritiene dovrebbe essere il tasso U_{AEEGSI} da prendere in considerazione?

Q25. Si condividono le modalità e le tempistiche operative per l'espletamento del meccanismo di compensazione da parte della Cassa?

Q26. Si condivide l'orientamento volto a confermare il meccanismo di compensazione relativo ai prelievi fraudolenti?